

Aggiunta n° 3 agli statuti della CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa del 1° ottobre 2008

conformemente alle decisioni dell'Assemblea dei delegati del 23 settembre 2011, modifiche in corsivo

Art. 6

Uscita dalla CPE

- (1) L'affiliazione, con i diritti e gli obblighi che essa comporta, si estingue, oltre che nei casi previsti dalla legge,
- allorché un assicurato abbandona l'impresa, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 4, lett. b), cifre 2 e 3;
 - con l'estinzione del diritto alla rendita a norma degli art. 11-18 del regolamento;
 - in caso di versamento integrale dell'intera prestazione di libero passaggio (art. 18 cpv. 6 del regolamento);
 - quando l'impresa, presso la quale il membro è occupato, dichiara per iscritto di non più voler far parte della CPE. Tale uscita non può avvenire che previa disdetta alla fine di un esercizio con preavviso di un anno e dopo almeno cinque anni di affiliazione. Essa richiede che la maggioranza dei membri dell'impresa dia il suo consenso.
 - nel caso in cui l'impresa, al servizio della quale si trova l'assicurato, cessa l'attività per fusione o liquidazione, senza che gli assicurati che ne fanno parte possano passare al servizio di un'altra impresa affiliata alla CPE;
 - quando un'impresa o un assicurato non soddisfa più le premesse per l'affiliazione conformemente all'art. 4 o le direttive per l'ammissione in vigore in quel momento, e la CPE disdice la convenzione di adesione. La disdetta della convenzione di adesione comporta automaticamente la fine dell'affiliazione allo scadere della durata di adesione stabilita. Agli assicurati uscenti è riconosciuta una prestazione di libero passaggio in base alle disposizioni del regolamento.*
 - quando – a seguito di decisione del Consiglio di amministrazione – un'impresa o un assicurato vengano esclusi per contravvenzione agli statuti, al regolamento o altro motivo grave. La comunicazione dell'esclusione avviene a mezzo lettera raccomandata. All'escluso spetta il diritto di ricorso all'Assemblea dei delegati seguente. Il ricorso deve essere presentato alla CPE entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Contro la decisione di espulsione da parte dell'Assemblea dei delegati, il membro escluso può ancora ricorrere, nel termine di tre mesi, al giudice competente del domicilio della CPE. Agli assicurati *uscenti* è riconosciuta una prestazione di libero passaggio in base *alle disposizioni del regolamento.*

- (2) Nei casi di cui alle lett. e) e g) il Consiglio di amministrazione della CPE può consentire la conversione in un'assicurazione esente da contributi.

Art. 7 cpv. 2

Passaggio e affiliazione individuale

- (2) Un membro ai sensi dell'art. 4 lett. b) cifra 1, che ha compiuto il 35° anno di età ed ha appartenuto alla CPE almeno durante 10 anni e che fosse costretto a dare, senza sua colpa, le dimissioni quale membro, in base all'art. 6, cpv. 1, lett. a), e) oppure g), ha la facoltà d'inoltare, prima di uscire dalla CPE, una domanda di affiliazione individuale. La CPE aderirà a tale richiesta, premesso che l'assicurato dopo l'uscita dalla CPE non abbia la possibilità di entrare a far parte di un istituto simile di previdenza a favore del personale, e che siano adempiute le condizioni fissate da un regolamento per l'affiliazione individuale, emanato dal Consiglio di amministrazione della CPE.

Art. 7c

Contributi

La CPE può riscuotere dalle imprese e dagli assicurati i seguenti contributi:

- Contributi annuali ai sensi dell'art. 4 del regolamento sulle prestazioni assicurative, composti da contributi di base e contributi di rischio. I contributi di rischio ammontano al 2 % e i contributi di base al 18 % del guadagno assicurato. Le imprese partecipano ai contributi di rischio e ai contributi di base per almeno il 60 %.
- Contributi supplementari per ogni aumento del guadagno annuo assicurato ai sensi dell'art. 5 del regolamento sulle prestazioni assicurative il cui ammontare è calcolato in base ai principi attuariali della CPE. Le imprese partecipano ai contributi supplementari, a seconda dell'età dell'assicurato, per almeno il 60 %.
- Versamenti degli assicurati per il riscatto di anni assicurativi ai sensi dell'art. 6 del regolamento sulle prestazioni assicurative.
- Versamenti delle imprese per l'aumento delle rendite correnti ai sensi dell'art. 7 del regolamento sulle prestazioni assicurative attraverso versamenti unici calcolati in base ai principi attuariali della CPE.
- Contributi ai costi amministrativi ai sensi dell'art. 5a del regolamento sulle prestazioni assicurative riscossi se necessario su decisione dell'Assemblea dei delegati per la coper-

tura dell'onere amministrativo. Le imprese partecipano ai contributi ai costi amministrativi per almeno il 60 %.

- f) Contributi di risanamento ai sensi dell'art. 10a del regolamento sulle prestazioni assicurative riscossi sotto forma di contributi in conto interessi e contributi al disavanzo su decisione dell'Assemblea dei delegati. I contributi in conto interessi sono definiti in percentuale del valore attuale delle prestazioni acquisite e del conto eccedenze, i contributi al disavanzo in percentuale del guadagno assicurato. Le imprese partecipano ai contributi in conto interessi e al disavanzo per almeno il 50 %.

Art. 13 cpv. 6

Consiglio di amministrazione

- (6) Sono di competenza del Consiglio di amministrazione in particolare i seguenti compiti:
- stabilire il profilo dell'azienda;
 - stabilire l'organizzazione della CPE, segnatamente emanare e modificare i regolamenti (come regolamento di gestione e organizzazione; regolamento sugli investimenti; regolamento sull'amministrazione assicurativa; regolamento sul personale);
 - stabilire gli obiettivi e i principi, nonché disciplinare l'esecuzione e il controllo degli investimenti patrimoniali (strategia d'investimento, politica d'investimento, direttive d'investimento);
 - specificare le regole per l'esercizio dei diritti azionari;
 - stabilire gli obiettivi e i principi in campo assicurativo (strategia assicurativa, politica assicurativa);
 - stabilire i principi attuariali, incluso il tasso d'interesse tecnico dopo aver consultato il *perito in materia di previdenza professionale, fermo restando che la verifica del tasso d'interesse tecnico deve avvenire almeno ogni 5 anni ed essere oggetto di un rendiconto alla prossima Assemblea dei delegati*;
 - stabilire i principi e l'organizzazione della contabilità e della rendicontazione, il controllo finanziario, il Risk Management e la pianificazione finanziaria, entro i limiti necessari alla gestione della CPE;
 - nominare, assumere e rimuovere dal loro incarico il direttore e i membri della direzione;
 - esercitare la somma vigilanza sulle persone incaricate della gestione degli affari, segnatamente riguardo all'osservanza delle norme di legge e degli statuti, regolamenti e istruzioni;
 - decidere sull'ammissione e l'espulsione di membri nonché sulle richieste di affiliazione individuale ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 degli statuti;
 - fissare la procedura di elezione per la composizione del-

l'Assemblea dei delegati (art. 10 cpv. 1 degli statuti);

- preparare l'Assemblea dei delegati assieme alla direzione e avanzare le proposte da sottoporre a decisione ed elezione da parte dell'Assemblea dei delegati;
- redigere il rapporto di gestione, il conto economico e il bilancio, nonché il bilancio tecnico da presentare all'Assemblea dei delegati (art. 14 degli statuti) così come le proposte da inoltrare all'Assemblea dei delegati riguardo all'impiego delle eccedenze e dell'utile (art. 10 del regolamento sulle prestazioni assicurative);
- approvare il budget annuale;
- nominare esperti esterni;
- incaricare un esperto di verificare e periziare le basi tecnico-assicurative ogni cinque-dieci anni;
- notificare un eventuale indebitamento eccessivo e perdita di capitale;
- proporre lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 20 degli statuti;
- decidere sulle controversie tra i membri o gli aventi diritto e la direzione sull'interpretazione o l'applicazione degli statuti della CPE.

Art. 24

Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea dei delegati del *23 settembre 2011 a Zurigo* ed entrano in vigore il *1° aprile 2012*.